L'agenda del mese

RENAULT TRUCKS DELIVER*

a cura di A. De Rosa

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

LEGGI

BONUS GASOLIO

Agenzia delle Dogane, nota del 10 marzo 2011

L'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dei bonus previsti per l'acquisto di gasolio nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010, ha comunicato che il beneficio per il 2010 ammonta a 19,78609 euro per mille litri di gasolio. Vediamo in dettaglio i punti fondamentali.

Destinatari del beneficio

Il bonus spetta a tutte le imprese di autotrasporto per conto terzi che abbiano in uso veicoli industriali con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Non potranno invece godere dell'agevolazione i veicoli con massa complessiva compresa tra le 3,5 e le 7,5 tonnellate.

Domande

Le imprese sono tenute a presentare domanda all'Agenzia delle Dogane presso gli Uffici competenti territorialmente, entro il 30 giugno 2011.

Sul sito web delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it), è disponibile il software aggiornato contenente ogni informazione utile alla compilazione delle domande per il recupero delle accise sul gasolio relativo ai consumi dell'anno 2010. Le istruzioni sono contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sullo stesso sito nella sezione «Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione anno 2010 - Software gasolio autotrazione anno 2010».

Per presentare per via telematica le domande, gli interessati devono necessariamente richiedere all'Agenzia delle Dogane l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.,;

In particolare sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono disponibili le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione e le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati al sistema telematico.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Le imprese che scelgono di utilizzare il credito in compensazione con modello F24, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito stesso è sorto, utilizzando il Codice Tributo 6740.

Per le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata - entro il 30 giugno 2012 - apposita domanda di rimborso in denaro agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

Limiti di utilizzo del credito in compensazione

L'Agenzia ha fissato un limite annuale, pari a 250.000 euro, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, che va indicato nel "Quadro RU" della dichiarazione dei redditi. Eventuali eccedenze a tale limite di 250.000

SOMMARIO

- BONUS GASOLIO
- I COSTI MINIMI DI MARZO
- AUMENTO DELLE ALIQUOTE D'ACCISA SUL GASOLIO
- L'UE INTENDE AUMENTARE LE ACCISE
- SPORTELLO UNICO DOGANALE: AL VIA DA LUGLIO
- MORATORIA SUI DEBITI PMI
- SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI CCNL
- ESENZIONE IVA PER I CONSORZI
- VERTENZA AUTOTRASPORTO: LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL SETTORE
- TEMPI DI ATTESA CARICO/SCARICO
- INDENNIZZO PER LE ATTESE AL CARICO/SCARICO
- TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
- REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8
- CONSULENTE PER LA SICUREZZA: CAMBIA LA RELAZIONE ANNUALE
- NUOVI LIMITI DI EMISSIONI PER VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
- DECRETO INGIUNTIVO SUI COSTI MINIMI DI SICUREZZA
- STRADE PERICOLOSE, P.A. PRESUNTA RESPONSABILE

* Renault Trucks mantiene gli impegni

euro sono compensabili, per l'intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse sono sorte.

Sforamento del limite di utilizzo del credito in compensazione

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 250.000 euro opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel "Quadro RU" e che, in caso di sforamento, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente tale soglia, si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate.

Prova dei consumi di gasolio

Le imprese di autotrasporto sono tenute a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto.

I COSTI MINIMI DI MARZO

Pubblicazione del ministero dei Trasporti del 15 aprile

Il ministero dei Trasporti ha pubblicato la nuova tabella con gli indici di costo del carburante per autotrazione e le relative quote di incidenza per le imprese relative a marzo 2011.

Si tratta del consueto aggiornamento sull'incidenza del costo del gasolio per gli autotrasportatori in attesa dei nuovi dati dell'Osservatorio sui Costi istituito presso la Consulta dell'autotrasporto e della logistica, che dovrebbe produrre le sue prime elaborazioni in tempi ormai brevi.

La novità di questo mese è però legata alla pubblicazione, da parte del ministero, della formula con la quale calcola i costi minimi, assumendo a riferimento l'incidenza del costo del gasolio. I calcoli vengono effettuati utilizzando come base di partenza il prezzo del gasolio rilevato nel maggio 2009, a cui vengono poi comparati quelli attuali. La pubblicazione della formula arriva dopo una dura polemica all'interno delle associazioni di categoria sulle modalità adottate dal ministero per il calcolo.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE D'ACCISA SUL GASOLIO

Nota Agenzia delle dogane del 5 aprile 2011

Dallo scorso 6 aprile 2011 è in vigore l'aumento dell'accisa su benzina e gasolio destinato ad incrementare le risorse a favore della cultura e dello spettacolo.

L'Agenzia delle Dogane ha determinato la misura delle accise per quanto riguarda il gasolio per autotrazione stabilendo nuovi valori dell'aliquota fino al 2014, di seguito riportati:

a) a decorrere dal 6 aprile 2011 e fino al 30 giugno 2011:
- gasolio usato come carburante: € 430,30 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:
- gasolio usato come carburante: € 432,20 per mille litri;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:
- gasolio usato come carburante: € 430,60 per mille litri;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
- gasolio usato come carburante: € 428,50 per mille litri.

L'aumento sarà recuperato dalle imprese esercenti attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonn, attraverso le consuete procedure di rimborso per cui, entro il 30 giugno del prossimo anno, le imprese beneficiarie potranno presentare apposita istanza di rimborso, per recuperare la differenza tra le accise in vigore ed il valore di 403,21391 euro per mille litri, mantenendo così invariata l'accisa al valore del 1° gennaio 2003, come previsto dalle norme comunitarie e nazionali in materia.

L'UE INTENDE AUMENTARE LE ACCISE

La Commissione Europea ha presentato una proposta per modificare la direttiva 2003/96/CE che fissa le norme per l'imposizione fiscale dei prodotti energetici.

La richiesta è quella d'aumentare l'imposizione fiscale per i prodotti che hanno un tasso elevato d'emissione di CO2, tra cui il gasolio. La proposta di aumento dovrà ora essere approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione e, se confermata, entrerà in vigore a gennaio 2013, con un periodo transitorio di dieci anni.

SPORTELLO UNICO DOGANALE: AL VIA DA LUGLIO

DPCM 4 novembre 2010, n. 242

Con questo provvedimento viene disciplinato lo "Sportello unico doganale", strumento atto alla "definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazio-

RENAULT TRUCKS DELIVER*

ni doganali di importazione ed esportazione". Lo Sportello unico doganale dovrà essere attivato entro il 27 luglio 2011, ma raggiungerà il suo pieno compimento solo entro tre anni dall'attivazione.
Le amministrazioni destinatarie, entro tale data, dovranno quindi individuare nel proprio organigramma, uno o più uffici di livello dirigenziale generale, quale referente dello Sportello; sarà infine costituito un Comitato coordinato dal direttore dell'Agenzia delle Dogane, il quale provvederà al monitoraggio dell'attività dello Sportello Unico per il primo triennio di funzionamento.
La presentazione del Piano Nazionale della Logistica ha in questo senso giocato un ruolo determinante per sbloccare l'emanazione del decreto attuativo, considerata l'importanza dello "Sportello" ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, che mira tra l'altro alla riduzione dei tempi per ridare competitività al nostro Paese sui mercati internazionali. Lo Sportello doganale deve realizzare "sistemi di cooperazione informatica tra l'Agenzia delle Dogane e le altre Amministrazioni interessate": il fine evidente è quello di snellire i tempi burocratici per sdoganare le merci ed sul tema uno specifico provvedimento dovrebbe essere emanato quanto prima per rendere efficace nella pratica lo Sportello unico doganale.
Inoltre, la fondamentale questione dell'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici delle varie amministrazioni coinvolte, sarà oggetto di apposite Conferenze di servizi.
L' informatizzazione delle procedure doganali ha già dato risultati significativi anche grazie all'entrata in vigore dell' "emendamento sicurezza" che ha velocizzato le operazioni.

MORATORIA SUI DEBITI PMI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese, relativo alla proroga della moratoria sui debiti delle PMI. Il nuovo accordo rappresenta uno strumento di sostegno anche per aziende che hanno superato la fase acuta della crisi e che si accingono a riavviare i propri piani di investimento e di sviluppo.

Beneficiari
Alle aziende di minore dimensione con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e un numero di addetti non superiore a 250 è concesso chiedere la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, la sospensione del versamento della quota capitale delle operazioni di leasing immobiliare per 12 mesi e mobiliare per 6 mesi, nonché l'allungamento a 270 giorni dei debiti a breve (anticipazioni bancarie su crediti).

Scadenza
Col nuovo accordo sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste da parte delle aziende che non hanno ancora usufruito della moratoria. La scadenza è fissata al 31 luglio 2011. Per le imprese che ne hanno già beneficiato è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui per un periodo pari alla durata residua (fino ad ulteriori 3 anni).

Tassi e finanziamenti per le PMI
Il tasso applicato sarà quello già negoziato, nel caso intervenga la garanzia del Fondo di Garanzia delle PMI o della Cassa Depositi e Prestiti, ovvero sarà rinegoziato tra l'impresa richiedente e la banca, ma senza oneri amministrativi aggiuntivi.
Le banche si sono impegnate a concedere alle PMI finanziamenti pari a un multiplo degli aumenti di capitale effettuati dalle stesse imprese.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI CCNL

Inps, messaggio febbraio 2011
L'Inps ha comunicato che è stato rideterminato il tetto retributivo sul quale opera, per l'anno 2009, lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, innalzato al 2,50%.
Un decreto del dicembre 2009 (DM 17 dicembre 2009) aveva stabilito la misura del beneficio nel limite del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, prevedendo tuttavia che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, tale tetto potesse essere rideterminato.
Con la recente puntualizzazione dell'istituto, pertanto, i datori di lavoro possono conguagliare l'ulteriore quota di incentivo spettante entro il

* Renault Trucks mantiene gli impegni

prossimo 16 maggio 2011.

ESENZIONE IVA PER I CONSORZI

L'esenzione dal pagamento dell'Iva sui servizi resi dai consorzi e dalle società consortili ai propri consorziati, come stabilito dalla Agenzia delle Entrate, trova applicazione a due condizioni:

- che la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10%, cioè da soggetti la cui attività svolta è esente da Iva per una quota inferiore al 90%del loro volume d'affari;
- che l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10%, o a favore di terzi, non sia comunque superiore al 50% del volume d'affari del consorzio medesimo.

Sulla prima condizione, va precisato che, sebbene la partecipazione al consorzio sia estesa anche a consorziati con pro-rata superiore al 10% e quindi privi del requisito soggettivo di base richiesto dalla norma, il particolare regime di esenzione Iva non può trovare applicazione nel caso in cui tali consorziati detengano complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili.

Sulla seconda condizione va specificato che quando l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% superi il tetto del 50% del volume d'affari dello stesso consorzio, tutte le prestazioni effettuate vanno considerate imponibili indifferentemente, comprese le prestazioni a favore dei consorziati con pro-rata inferiore al 10%, cioè con attività rilevante ai fini Iva quasi totalmente esente.

VERTENZA AUTOTRASPORTO: LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL SETTORE

Incontro governo-associazioni del 30 marzo 2011

La ripartizione delle risorse per l'autotrasporto stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 e dal "milleproroghe", ammontano a 400 milioni di euro, che, aggiunte a quelle strutturali, portano complessivamente al settore, stanziamenti pari a 700 milioni di euro.

Una importante novità riguarda le tasse automobilistiche che non risultano più finanziate: i fondi previsti per il 2011 per tale misura, vengono spostanti in parte sui pedaggi autostradali (20 milioni), in parte sul rimborso del premio INAIL (14 milioni) ed in parte sulla formazione (10 milioni).

Altra novità riguarda la riduzione delle somme stanziate per le spese non documentabili, che da 120 milioni scende a 80 milioni, avvicinando così lo stanziamento al reale fabbisogno per tale intervento. La differenza di 40 milioni viene riversata anch'essa alla riduzione dei pedaggi autostradali.

I 400 milioni di euro, nel 2011, saranno dunque così ripartiti:

- Riduzione premi INAIL 105 milioni di euro
- Riduzione compensata pedaggi 120 milioni di euro
- Sostegno agli investimenti 30 milioni di euro
- Recupero SSN sui premi RCA 2010, 55 milioni di euro
- Formazione 10 milioni di euro
- Spese non documentate 80 milioni di euro

TEMPI DI ATTESA CARICO/SCARICO

Decreto dirigenziale N. 69 del 24 marzo 2011 e Osservatorio della Consulta dell'autotrasporto e della logistica del 12 marzo 2011

Questo decreto dirigenziale, disciplina, come previsto dal cd. pacchetto autotrasporto, la decorrenza del periodo di franchigia, le modalità di certificazione del superamento di tale periodo, la documentazione che il vettore deve produrre per richiedere l'indennizzo al committente, nonché i casi in cui il vettore non può richiedere alcun indennizzo.

Campo di applicazione

La disciplina si applica ai contratti scritti o verbali, nei casi in cui le operazioni di carico o scarico avvengono in territorio nazionale

Luogo e punto di carico/scarico

Il luogo di carico/scarico è l'ambito territoriale (interno o esterno all'impianto) presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale. Il punto di carico/scarico è la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico e scarico, e il punto ed il luogo di carico/scarico possono anche coincidere.

RENAULT
TRUCKS
DELIVER*

Modalità applicative
Il periodo di franchigia relativo all'attesa dei veicoli che debbano effettuare le operazioni di carico o scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa per il carico e alle due ore di attesa per lo scarico. Tale periodo decorre dal momento di arrivo al luogo di carico o al punto di carico nel caso in cui il luogo di carico o scarico coincide con il punto di carico e scarico;

Tempi di attesa
Nel computare i tempi di attesa, si stabilisce che il tempo di attesa ha inizio dall'orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall'orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente in caso di arrivo in anticipo.
I tempi di carico e scarico non comprendono i tempi necessari allo svolgimento materiale delle operazioni e neppure quelli d'inattività del mittente o del destinatario, sempre che siano segnati nelle indicazioni scritte fornite al vettore. I tempi d'attesa vanno comunque calcolati singolarmente per ogni operazione di carico e scarico.

Prova dell'orario
La dimostrazione sull'orario di arrivo impone al vettore di produrre apposita certificazione riguardante: l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico/scarico; l'orario di inizio delle relative operazioni, che potrà essere rilasciata dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, da un loro incaricato o da un soggetto addetto alle operazioni. In assenza di tale certificazione, il vettore potrà provare gli orari attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tal fine.

Periodo di franchigia
Secondo il decreto, il periodo di franchigia non comprende:
- il periodo necessario per effettuare le operazioni di carico/scarico;
- i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente, qualora detti tempi siano indicati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.

Il vettore non avrà diritto all'indennizzo qualora il superamento del periodo di franchigia sia dovuto a cause a lui imputabili, o quando non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni, o ancora quando non abbia osservato le indicazioni del committente circa il luogo e l'orario in cui devono avvenire le operazioni e in caso di mancata coincidenza tra luogo e punto di carico/scarico se il vettore non abbia tenuto conto delle istruzioni del committente, cioè se non rispetta le indicazioni fornite dal committente su luogo e orario delle operazioni, o quelle fornite sull'accesso cadenzato.

Indennizzo
Il vettore per poter richiedere l'indennizzo, entro 30 giorni dall'evento, è tenuto a comunicare per iscritto al committente il superamento del periodo di franchigia con allegata documentazione comprovante il superamento oltre le due ore al carico e oltre le due ore allo scarico. L'Osservatorio dell'autotrasporto peraltro ha fissato in 40 euro il valore orario per l'indennizzo spettante agli autotrasportatori nei casi in cui i loro veicoli superino i tempi d'attesa stabiliti dalla normativa per le operazioni di carico e scarico.

Operatività
L'operatività della norma sui tempi di carico e scarico è in vigore dal 13 aprile 2011.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006

Il regolamento sui tempi di guida e di riposo deve essere applicato uniformemente su tutto il territorio Europeo, per cui sono state modificate alcune voci.
- Conducente: la definizione di conducente è sostituita dalla seguente: "chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare".

Con questa modifica, il regolamento si applica anche a chi, saltuariamente, ma nell'ambito delle proprie mansioni, è addetto alla guida di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006.
- Deroghe: si consente agli Stati membri di concedere deroghe alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, per talune tipologie di vei-

* Renault Trucks mantiene gli impegni

coli impiegati nell'ambito di trasporti sul territorio nazionale.
Risultano, in virtù di tale previsione, esonerati dalle disposizioni sui tempi di guida e riposo anche i "veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio".

REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

Circolare del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2011

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, ha fornito alcuni chiarimenti sul come vadano dimostrati i requisiti professionali del responsabile tecnico dell'impresa che chiede l'iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi). Il Comitato, ha chiarito che gli attestati di frequenza con esito positivo al corso di formazione (modulo di specializzazione "D"), conseguiti prima del 18 febbraio 2011, cioè prima della data di entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2 sono riconosciuti validi ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di emanazione della circolare.

CONSULENTE PER LA SICUREZZA: CAMBIA LA RELAZIONE ANNUALE

Circolare del 5 aprile 2011 del ministero dei Trasporti

Con tale circolare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo la richiesta delle Associazioni di Categoria, ha modificato quanto previsto dalla circolare indicata in oggetto, in merito alla presentazione della relazione annuale che il consulente della sicurezza deve redigere sull'attività di trasporto di merci pericolose dell' impresa in cui opera.
Come è noto, il D.Lvo 35/2010 prevede che tale relazione deve essere redatta dal Consulente alla sicurezza entro 60 giorni dalla nomina e successivamente, come stabilito dalla suddetta circolare, con cadenza annuale entro il 31 dicembre, termine quest'ultimo che viene spostato al "mese di febbraio dell'anno successivo".

SCATTA L'EUROVIGNETTA PER I VEICOLI PESANTI

Decisione della Commissione Trasporti dell'Ue del 12 aprile

La Commissione Trasporti della Ue ha dato il via libera alla cosiddetta «eurovignetta» aprendo così il confronto con il Parlamento Europeo su una delle tematiche più complesse relative ai trasporti, quella sui costi esterni generati dalle varie modalità di trasporto. La posizione espressa ieri è in realtà un compromesso, vista la contrarietà al provvedimento da parte di alcuni stati (tra cui l'Italia).Gli Stati membri potranno quindi far pagare al settore del trasporto su strada, in determinate fasce orarie, i costi legati all'inquinamento acustico o dell'aria. Attualmente, invece, i pedaggi considerano solo i costi legati alla costruzione e alla manutenzione delle infrastrutture. Il meccanismo proposto è comunque flessibile: i camion più inquinanti dovrebbero pagare di più, anche se si tratta di agevolazioni temporanee. Vengono esentati infatti per tre anni i mezzi euro 5 e 6 ma non gli euro 4, che già oggi rappresentano un discreto standard dal punto di vista ambientale.
Il relatore Said El Khadraoui chiederà adesso al Consiglio di approvare il testo prima di inviarlo a tutto il Parlamento per la votazione plenaria a giugno.

NUOVI LIMITI DI EMISSIONE PER VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Il Consiglio UE ha approvato il regolamento che fissa a 175 g CO_2/Kg il livello massimo delle emissioni per i veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'Ue (peso medio 3,5 tonnellate), mentre per le altre categorie di veicoli i limiti sono variabili in funzione del peso. Il regolamento fissa altresì un obiettivo a lungo termine di 147 g CO_2/Kg per il 2020, fermo restando che le modalità per il raggiungimento di tali soglie saranno definite in sede di revisione del regolamento il 1° gennaio 2013. Nel 2014 le nuove regole potranno

TRUCKS DELIVER*

inoltre essere estese anche ai minibus e ai furgoni fino a 12 tonnellate. Le case produttrici dei veicoli dovranno adeguare progressivamente la propria produzione assicurando già nel 2014 che il 70% dei veicoli sia conforme ai limiti fissati dal regolamento UE, così da garantirne il totale rispetto entro il 2017. L'eventuale violazione degli obiettivi fissati dall'UE comporterà, a partire dal 2014, il pagamento di una sanzione pecuniaria il cui ammontare non supererà il tetto massimo di 95 euro per veicolo.

Il regolamento, proposto dalla Commissione nel 2009 e approvato dal Parlamento in prima lettura lo scorso febbraio, completa il quadro giuridico europeo in materia di emissioni prodotte dai veicoli, affiancandosi al regolamento n. 443/2009 relativo alle emissioni di CO_2 delle autovetture nuove. L'approvazione del Consiglio da ora il via all'adozione definitiva dell'atto.

SENTENZE

DECRETO INGIUNTIVO SUI COSTI MINIMI DI SICUREZZA

Tribunale di Trieste, sentenza del 18 marzo 2011

Le nuove tabelle del costo chilometrico del consumo di gasolio per le imprese d'autotrasporto rilevato a marzo, pubblicate a metà aprile scorso, servono a calcolare i costi minimi di sicurezza previsti per gli autotrasporti effettuati senza contratto scritto

. Il Tribunale di Trieste ha emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che riconosce a un consorzio di autotrasporto il pagamento da parte del committente della differenza tra quanto pagato e l'importo previsto per il costo minimo stabilito dall'articolo 83 bis della Legge 133/2008.

L'ingiunzione emessa dal Tribunale stabilisce per la precisione il pagamento di 126.750 euro, calcolati su nove fatture relative a trasporti di generi alimentari in tutta Italia, eseguiti con un contratto non scritto. Per calcolare tale importo, il giudice ha utilizzato una società di consulenza che a sua volta si è avvalsa degli strumenti previsti dallo stesso articolo 83 bis. Il giudice ha ritenuto inoltre che la documentazione fornita dal consorzio di autotrasporto costituisse prova sufficiente per stabilire l'entità dei costi minimi. Il valore di "precedente" di tale disposizione è decisamente rilevante. Prova ne sia che provvedimenti analoghi sono stati già richiesti da imprese di autotrasporto ai Tribunali di Roma e Salerno.

STRADE PERICOLOSE, P.A. PRESUNTA RESPONSABILE

Cassazione, sentenza del 22 marzo 2011, n. 6550

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze.

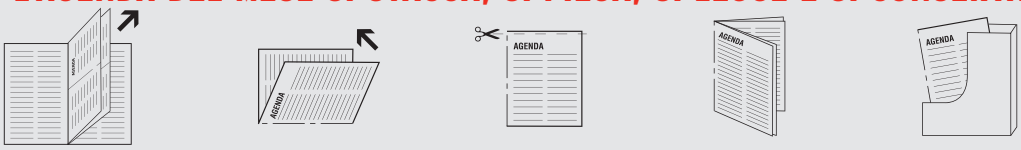
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.

Su tale responsabilità influisce certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.

Non può ritenersi tale - se non altro in astratto - l'invasione, nell'affrontare una curva in una strada di montagna, dell'opposta corsia di marcia. Diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità, purchè congruamente e logicamente motivate.

* Renault Trucks mantiene gli impegni

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA 2. PIEGA 3. TAGLIA 4. LEGGI 5. CONSERVA

IL COSTO DEL CASSONATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 130.000,00 (CONSUMO L/KM 2,7)

KM	AMMORTAMENTO	GASOLIO IVA ESCLUSA	LUBRIFICANTI	GOMME	MANUTENZIONE	COLLAUDI BOLLI	ASSICURAZIONE	AUTOSTRADE	TOTALE	CONDUCENTE	TRASFERTE E STRAORDINARI	COSTO TOTALE
40.000	0,650	0,395	0,025	0,087	0,038	0,021	0,383	0,107	1,706	0,851	0,217	2,774
60.000	0,433	0,395	0,025	0,087	0,038	0,014	0,255	0,107	1,354	0,567	0,145	2,066
80.000	0,325	0,395	0,025	0,087	0,038	0,011	0,191	0,107	1,179	0,425	0,109	1,713
100.000	0,260	0,395	0,025	0,087	0,038	0,008	0,153	0,107	1,073	0,340	0,086	1,499
120.000	0,217	0,395	0,025	0,087	0,038	0,007	0,128	0,107	0,004	0,283	0,086	1,373

IL COSTO DEL CISTERNATO

PTT 44 TON TRATTORE + SEMIRIMORCHIO EURO 192.000,00 CISTERNA CILINDRICA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE. AMMORTAMENTO 6 ANNI (CONSUMO L/KM 2,9)

KM	AMMORTAMENTO	GASOLIO IVA ESCLUSA	LUBRIFICANTI	GOMME	MANUTENZIONE	COLLAUDI BOLLI	ASSICURAZIONE	AUTOSTRADE	TOTALE	CONDUCENTE	TRASFERTE E STRAORDINARI	COSTO TOTALE
40.000	0,800	0,368	0,025	0,087	0,057	0,059	0,447	0,115	1,958	1,001	0,217	3,176
60.000	0,533	0,368	0,025	0,087	0,057	0,039	0,298	0,115	1,522	0,667	0,145	2,334
80.000	0,400	0,368	0,025	0,087	0,057	0,029	0,223	0,115	1,304	0,500	0,109	1,913
100.000	0,320	0,368	0,025	0,087	0,057	0,024	0,179	0,115	1,175	0,401	0,086	1,662
120.000	0,267	0,368	0,025	0,087	0,057	0,020	0,149	0,115	1,088	0,333	0,086	1,507

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti, Marzo 2011

Come vari fattori lasciavano intendere prosegue l'incremento del costo del gasolio che ha caratterizzato, con continui rincari, tutto il mese oggetto di osservazione causando forti ripercussioni sul livello dei costi d'esercizio dell'impresa di autotrasporto. Il contesto interno e internazionale non lasciano intravedere, nel breve periodo, nuovi scenari che contemplino una riduzione del prezzo del carburante. Si presentano stabili le altre voci di spesa.